



SCHEDA N. 1
TIPOLOGIE DI CONFERENZA DI SERVIZI

La conferenza di servizi è un modulo procedimentale di semplificazione che costituisce una forma di cooperazione tra pubbliche amministrazioni alla quale l'amministrazione procedente ricorre:

- qualora sia opportuno un esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo (conferenza istruttoria);
- quando è necessario acquisire intese, accordi, nulla osta o assensi di diverse amministrazioni che confluiscono nell'adozione di una determinazione finale che si sostituisce ai predetti atti (conferenza decisoria);
- nel caso di progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi (conferenza preliminare).

La disciplina di riferimento

Art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le



	<p>concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.</p> <p>4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.”</p>
--	--

L'applicazione della disciplina	
1. Quando ha luogo la conferenza istruttoria?	<p>L'indizione della conferenza istruttoria, che può essere richiesta anche da parte di una delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, oppure dal privato interessato, ha natura facoltativa e forma libera essendo la decisione di ricorrere a tale istituto e le modalità di svolgimento della conferenza rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione procedente. Quest'ultima, come indicato dall'art. 14, c. 1, può decidere di utilizzare anche lo schema procedimentale stabilito per la conferenza di servizi semplificata.</p>
2. Quando ha luogo la conferenza di servizi decisoria?	<p>La conferenza di servizi decisoria è indetta dall'amministrazione procedente cui compete l'adozione del provvedimento finale, nella persona del responsabile del procedimento, al fine di acquisire nulla osta, consensi o assensi delle altre amministrazioni.</p> <p>La conferenza decisoria ha carattere obbligatorio: è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando per la conclusione del procedimento è necessario acquisire più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, da parte di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.</p> <p>Dal punto di vista letterale, si chiarisce che:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ la formulazione “<i>più pareri [...] resi da diverse amministrazioni</i>” significa che per attivare la conferenza di servizi è indispensabile reperire il parere di almeno due amministrazioni diverse da quella procedente;▪ il termine “<i>diverse</i>” va inteso nel senso di “<i>plurime e ulteriori</i>” amministrazioni rispetto a quella procedente chiamata a rilasciare il provvedimento finale. <p>Al di là dell'interpretazione letterale, si chiarisce che l'art. 14, co. 2 non vieta una applicazione estensiva della norma.</p> <p>In particolare le amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e regolamentare, possono adottare atti di natura regolamentare con i quali prevedere l'applicazione dell'istituto in caso di procedimenti che coinvolgano diversi uffici della stessa Amministrazione.</p>



	<p>Inoltre, le Amministrazioni, con i medesimi atti, possono stabilire di ricorrere all'istituto nel caso in cui il procedimento coinvolga una sola ulteriore Amministrazione diversa da quella procedente.</p> <p>Le Regioni possono prevedere l'estensione dell'istituto nei termini sopra indicati con apposite leggi regionali nel rispetto della previsione di cui all'articolo 29, c. 2-<i>quater</i> della legge n. 241 del 1990.</p>
<p>3. Quando ha luogo la conferenza di servizi preliminare?</p>	<p>Il comma 3 stabilisce che la conferenza di servizi preliminare possa essere indetta sia per valutare progetti proposti dal privato di particolare complessità e insediamenti di beni e di servizi, sia per realizzare opere pubbliche e di interesse generale.</p> <p>In entrambi i casi si ricorre alla conferenza preliminare per verificare quali siano le condizioni per ottenere, nei confronti del progetto definitivo, gli atti di assenso necessari. Con essa, dunque, le amministrazioni esprimono un avviso "anticipato" sulla possibilità di prestare l'assenso finale, in questo modo auto-vincolandosi a non esprimere successivamente ragioni di impedimento che non trovino giustificazioni in eventuali fatti sopravvenuti (<i>"emersi nelle fasi successive del procedimento anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo"</i>).</p> <p>Nel caso di opere pubbliche o d'interesse generale, la disciplina chiarisce che la conferenza di servizi si esprime sul "<i>progetto di fattibilità tecnica ed economica</i>". È indetta anche su impulso del privato e con costi a suo carico e vi partecipano le amministrazioni interessate convocate dal responsabile del procedimento.</p> <p>Nel caso di progetti di particolare complessità e insediamenti di beni e di servizi, la disciplina prevede che il privato presenti una richiesta motivata corredata da uno "<i>studio di fattibilità</i>". Se l'amministrazione precedente accoglie la richiesta, il responsabile del procedimento indice la conferenza entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta motivata dell'interessato e questa si svolge con le modalità della conferenza semplificata (art. 14-<i>bis</i>), i cui termini possono essere abbreviati fino alla metà. La conferenza si conclude, quando, scaduti tali termini, l'amministrazione procedente, nella persona del responsabile del procedimento, trasmette al privato le determinazioni assunte dalle amministrazioni coinvolte.</p> <p>La successiva conferenza sul progetto definitivo è indetta dall'amministrazione procedente direttamente in forma simultanea. In questa sede le amministrazioni coinvolte devono attenersi a quanto indicato nella conferenza preliminare: le determinazioni espresse nella conferenza preliminare possono essere modificate o integrate, come spiegato, solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.</p>